

Provincia di Biella

Ordinanza n 145/09-07-111 – Domanda 07 luglio 2023 del Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della Frazione Lora, con sede in Valdilana (BI), per rinnovo, in parte anticipato, con varianti sostanziali e riunione captazioni in unica utenza idrica, delle concessioni assentite con D.G.R. 28 novembre 1994, n° 77-40606 e D.D. della Provincia di Biella 07 marzo 2005, n° 792, di derivazioni d’acqua da sorgenti tributarie dei bacini del rio Scoldo e del rio Viasca, ubicate in Comune di Valdilana (BI), ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano), con restituzione reflui di scarico nel bacino del rio Viasca. Fascicoli provinciali 111 e Trivero50 - Codici di utenza regionale BI00202 e BI10595.

Documento allegato

Il Responsabile
del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, istruttore
direttivo tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione
Dirigenziale n° 102, del 30 gennaio 2023,

Premesso che:

con D.G.R. 28 novembre 1994, n° 77-40606, venne assentita al Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della Frazione Lora, con sede in Valdilana (già Comune di Trivero), la concessione ordinaria per poter derivare una portata massima istantanea in misura eguale e non superiore a litri al secondo 1,00 (uno virgola zero zero), da una sorgente tributaria del rio Viasca, ubicata in località Prato Gallo del Comune di Valdilana - già Comune di Trivero (BI), ad uso potabile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino tributario del rio Viasca, a valle della frazione Lora del Comune di Valdilana;

la suddetta concessione ordinaria, per effetto della stessa D.G.R. n° 77-40606/1994, venne accordata, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal aprile 1994, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P. n° 74.882/1968 e, pertanto, la stessa verrà a scadere in data **30 marzo 2024**;

all'utenza idrica costituita dalle derivazioni d'acqua accordate con la D.G.R. n° 77-40606/1994, la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice utenza: **BI00202**;

E che:

con D.D. della Provincia di Biella 07 marzo 2005, n° 792, venne assentita ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., al Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa, con sede in Frazione Lora del Comune di Trivero, la concessione preferenziale per poter continuare a derivare una portata massima istantanea in misura eguale e non superiore a litri al secondo **0,067** (zero virgola zero sei sette), a cui corrisponde un volume massimo annuo di metri cubi **2.102** (duemilacentodue) d'acqua pubblica sotterranea da un gruppo di 2 (due) sorgenti tributarie del bacino del rio Scoldo, ubicate in località M. Cattivo del Comune di Valdilana – già Comune di Trivero (BI), ad uso potabile;

la suddetta concessione preferenziale, per effetto della stessa D.D. n° 792/2005, venne accordata, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento di concessione e, pertanto, la stessa verrà a scadere in data **06 marzo 2035**;

all'utenza idrica costituita dalle derivazioni d'acqua accordate con la D.D. n° 792/2005, la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice utenza: **BI10595**;

Vista:

ora, l'istanza datata 07 luglio 2023, depositata in data 07 agosto 2023 e registrata in data 08 agosto 2023, al numero 17.952 di protocollo provinciale, corredata dalla documentazione tecnica datata luglio 2023, firmata dal Dr. Geol. Enrico Biasetti, con la quale il Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della Frazione Lora ha inteso chiedere:

- il rinnovo della concessione ordinaria assentita con D.G.R. n° 77-40606/1994;

- il rinnovo anticipato della concessione preferenziale assentita con D.D. n° 792/2005;
- varianti sostanziali alle suddette concessioni per aumento numerico delle opere di captazione, fermo restando l'attuale valore massimo di prelievo;
- ridefinizione di ciascuna singola portata media annua delle rispettive captazioni e del corrispondente volume massimo annuo derivabile, secondo lo schema sotto riportato;
- riunione di tutte le captazioni in una unica utenza idrica, finalizzata al rilascio di una sola concessione ed al pagamento di un unico canone rapportato al volume di prelievo, secondo il seguente prospetto:

Presa	Tipologia	Comune	Foglio	Map.le	Qmax (lt./s.)	Qmed (lt./s.)	Vmax (mc.)
BI-S-0467	S1 pref.	Valdilana	11	268	0,0335	0,0170	536
BI-S-0468	S2 pref.	Valdilana	11	269	0,0335	0,0210	662
BI-S-0908	S3 ord.	Valdilana	12	466	0,6000	0,1500	4.730
da assegnare	S1 font.	Valdilana	12	171	0,1000	0,1000	3.153
da assegnare	S2 font.	Valdilana	12	173	0,1000	0,1000	3.153
da assegnare	S3 font.	Valdilana	12	179	0,1000	0,1000	3.153
da assegnare	burnel	Valdilana	12	203	0,1000	0,1000	3.153
					1,0670	0,5880	18.540

Dato atto che:

il Consorzio proponente ha provveduto a corredare la domanda di concessione con la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 8 ed in conformità alle modalità indicate dall'Allegato A del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.;

la nuova richiesta è stata presentata dal Consorzio proponente allo scopo, oltre che di rinnovare la concessione in scadenza e riunire le captazioni idriche tutte in una unica utenza idrica, anche di potenziare la capacità di approvvigionamento dell'acquedotto, in considerazione della diminuita disponibilità idrica fornita dalle sorgenti attualmente in esercizio, al fine di continuare a soddisfare il proprio fabbisogno idrico compatibilmente con la risorsa disponibile fornita dalle sorgenti;

Ritenuto che:

le su indicate varianti sono considerate sostanziali in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 27, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., poiché incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata e comportanti: *c) modifica delle opere e località di presa;*

Rilevato che:

le opere di presa dell'acqua da utilizzare per praticare le derivazioni in parola, così come le soglie dimensionali di quest'ultime:

- ❖ non ricadono all'interno di area protetta ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, recante "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- ❖ non ricadono nei limiti territoriali previsti per l'applicazione della normativa recante "Disposizioni in materia di procedimento di

valutazione d'incidenza", come stabilito con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n° 16/R e ss.mm.ii;

- ❖ non comportano impatti ambientali tali da richiedere l'applicazione delle procedure di "Verifica ad assoggettabilità" e "Valutazione" nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previste dagli articoli 19 e 23 della medesima norma statale, tenuto conto delle categorie stabilite negli allegati da I a VII del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, come ridefinite dal D.Lgs 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

Riscontrato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

in base a quanto riportato nell'Allegato 5, lo stato ambientale del corpo idrico di riferimento **IT0101SS1N391PI "Ponzone"** soggetto agli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, quale corpo idrico sotterraneo da cui deve avvenire il nuovo prelievo alternativo di soccorso, risulta "**Scarso**";

Verificato che:

la Regione Piemonte ha rilasciato specifica determinazione dirigenziale **31 ottobre 2019, n° 525**, con cui è stato approvato ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n° 15/R/2006 e ss.mm.ii., lo studio di definizione delle aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili denominate S1, S2 e S3, ubicate in Comune di Trivero (BI) - ora confluito nel Comune di Valdilana - e gestite dal Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Lora;

Precisato che:

in ossequio dell'articolo 30, comma 2 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., l'autorità competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, può rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.

sulla base dei disposti indicati nell'articolo 7, comma 3 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.

in osservanza delle disposizioni indicate all'articolo 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla nuova concessione in parola, in conseguenza della variante richiesta, verrà assegnata una nuova durata e conseguentemente una nuova scadenza, avente decorrenza dalla data del provvedimento di assenso alla variante stessa, dichiarando al contempo scaduta alla data di presentazione della domanda la concessione oggetto delle D.D. della Provincia di Biella n° 792/2005 e ss.mm.ii.;

a termini dell'articolo 30, comma 12 del regolamento regionale n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., nelle more di esperimento del procedimento di rinnovo delle concessioni, l'utenza idrica in parola può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'Autorità concedente in ordine al rinnovo, accertato che la domanda di rinnovo é stata presentata entro la data di naturale scadenza della concessione e che la società concessionaria é in regola con il pagamento dei canoni e dei sovra canoni demaniali, ivi compresa l'annualità in corso alla data di presentazione della domanda di rinnovo;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R e ss.mm.ii.;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, il Responsabile del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio Menghini, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare specifica Ordinanza d'Istruttoria a termini dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per l'indizione della Visita Locale d'Istruttoria di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento regionale e la convoca della società proponente a partecipare alla medesima Visita, previa trasmissione di copia dell'Ordinanza stessa.

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin,
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 96, del 30

settembre 2022;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n° 6, del 09 gennaio 2023 è stato approvato il bilancio pluriennale 2023 - 2025;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 09/02/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025";

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **02 novembre 2023**, all'Albo Pretorio digitale del Comune di Valdilana (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale dovrà presenziare il proponente oppure un proprio rappresentante regolarmente legittimato, nonché potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **19 dicembre 2023**, con ritrovo alle ore **10:30** presso la **Provincia di Biella – Ufficio Risorse Idriche**. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentati per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, presso la Provincia di Biella, oppure presso il Comune di Valdilana (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sotto indicati soggetti:
 - * Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma;
 - * Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, sede di Biella;
 - * Ente di Governo dell'Ambito Territoriale n° 2 "Biellese, Vercellese e Casalese", di Vercelli;
 - * Azienda Sanitaria Locale BI – Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, di Ponderano (BI);
 - * Comune di Valdilana (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Valdilana (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenuti entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;

7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - * l'Organo competente al rilascio dell'atto finale é il Dirigente dell'Area Tutela e valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin;
 - * il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella;
 - * il termine entro cui rilasciare l'atto finale é di 180 giorni dalla data (07 agosto 2023) di avvenuto deposito della domanda di rinnovo con varianti, ai sensi del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo approvato con Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2017, n° 74. I termini saranno sospesi in pendenza di adempimenti a carico dell'istante o per consentire l'espletamento di altri procedimenti connessi con il presente;
 - * il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento di concessione é l'istruttore direttivo tecnico, Geom. Lucio Menghini;
 8. che le domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quelle previste dalla domanda di rinnovo con variante su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all'Allegato A del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;
 9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza limitatamente al prelievo oggetto della variante, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata alla presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 8 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.;
 10. al rappresentante dell'amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi afferenti le opere di derivazione da realizzare, ove necessari;
 11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
 12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.;
- Biella, lì 18 ottobre 2023.-

Il Dirigente dell'Area Tutela e
Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano Stevanin

*- documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa -*